



Università  
degli Studi di  
Messina

DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e  
dei Centri  
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 30 dicembre 2020 n. 178. - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di stabilità 2021 - finanziaria).

La legge di stabilità 2021 contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

**Detrazione fiscale.** I commi 8 e 9 stabilizzano la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Il comma 8 dispone inoltre che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021, elencando i corrispondenti importi.

**Economia della conoscenza.** Ai sensi del comma 188, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore. Il comma 190 prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo sono stabiliti con decreto MUR di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

**ISEE.** Il comma 338 integra le disposizioni dell'art.8 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM n.159/2013 che, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, prevede l'assorbimento del richiedente all'interno del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano due requisiti; uno dei quali riguarda la residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro familiare. La predetta domanda di iscrizione è stata sostituita, a norma del comma 338, dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del predetto DPCM che prevede la presentazione tramite la stessa di tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, in riferimento al nucleo familiare.

**Congedo obbligatorio di paternità.** I commi 363 e 364 prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotto in via sperimentale, elevandone la durata per il 2021 a dieci giorni.

**Specializzazione medici.** I commi 421-422 dispongono circa l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l'attuazione del comma 421, il comma 422 prevede che concorrano le risorse del Programma *Next Generation EU* per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

**Impiego medici specializzandi.** Il comma 423 prevede che la misura dell'impiego, ai sensi dell'art. 2-bis comma 1 del d.l. n. 18/2000, da parte del SSN, dei medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso, attraverso il conferimento di contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, è valida per il 2021, anche mediante la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti. Si ricorda che i suddetti medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il comma 424 si riferisce all'art. 2-*quinquies* del predetto d.l. che ha statuito, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 600, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il comma 424 ha elevato il predetto numero ad 800. Ai sensi del comma 459, inoltre, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola

di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per la popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgere anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario a consuntivo, determinato dalle Regioni ai sensi del comma 466. La copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.

**Assenza dal servizio.** I commi 481 e 482 concernono l'applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero nonché la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Tali fattispecie transitorie riguardano i lavoratori con disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

**Programma di ricerca sulla povertà educativa.** I commi da 507 a 509 demandano al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. A tal fine è stanziata nello stato di previsione del MUR una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per il 2021. Le modalità di utilizzazione del fondo sono definite con decreto del predetto Ministero.

**Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).** Il comma 518 conferma, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) già disposto, per il 2020, dal D.L. 34/2020 al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Il comma 519 incrementa, sempre a decorrere dal 2021, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla legge di bilancio 2020 e dallo stesso D.L. 34/2020.

I criteri di riparto delle risorse saranno definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

**Finanziamento università.** Il comma 521 destina risorse al sostegno finanziario delle università, statali e non statali, del Mezzogiorno con un numero di iscritti minore di 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il comma 522 incrementa di € 4 mln per il 2021 lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, di cui al d.lgs. 68/2012.

**Ricercatori.** Il comma 524 incrementa le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato prevista dal D.L. 162/2019, nell'ambito del c.d. piano straordinario dei ricercatori, e modifica la relativa disciplina, in particolare la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo.

Si prevede ora, anzitutto, che il limite di spesa è elevato da € 15 mln a € 30 mln. Si modifica, inoltre, la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all'art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti e non più per almeno il 50% dei posti e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti, mentre la previgente disposizione prevedeva l'attivazione *“fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”*.

**Fondo emergenze.** Il comma 525 destina risorse anche per il 2021 al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020). In particolare, dispone che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, al Fondo sono assegnati € 34,5 mln per il 2021 e che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

**Studenti.** I commi 526 e 527 istituiscono un Fondo finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

**Borse di studio.** I commi 528-530 istituiscono sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per il 2021 per consentire l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali borse di studio sono istituite presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud) che verranno individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il comma 531 istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione-lavoro - anche in collaborazione con università - di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a 25 anni. La selezione avviene sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica

d'intesa con il MUR ed i relativi progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne abbiano fatto richiesta. La finalità è di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico.

I commi 536-539 in esame prevedono un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, nonché da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

**Misure di sostegno alla ricerca scientifica.** Ai sensi del comma 548, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del MUR sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

**Interventi di ammodernamento strutturale.** Il comma 549 prevede l'istituzione del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca" nello stato di previsione del MUR. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale delle Università e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati improcrastinabili. I criteri di riparto delle risorse del Fondo saranno individuati con uno o più decreti del MIUR.

**Supporto specialistico per la ricerca.** Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, ai sensi del comma 550, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa–Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca.

**Selezione programmi di ricerca.** Il comma 551 razionalizza i soggetti che effettuano la valutazione e la selezione dei programmi di ricerca nonché la tipologia di attività svolte, affidate a esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati. Gli oneri per tali attività sono fissati nel limite del 7 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). In dettaglio, la disposizione è finalizzata a semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi.

**Master in medicina clinica termale.** I commi 555 e 556 autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale.

**Fondi per la digitalizzazione.** Il comma 620 prevede che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche in tutto o in parte le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Questo, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti

con le finalità del Fondo. Tale Fondo, si ricorda, è stato istituito - con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020 - dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020. La sua ripartizione è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

**Retribuzioni, straordinario e buoni pasto.** I commi 869 e 870 prevedono che determinate risorse siano destinate, rispettivamente, alla copertura a regime dell'elemento perequativo previsto per il personale pubblico contrattualizzato, statale e non statale, dai relativi CCNL per il triennio 2016- 2018 e alla remunerazione, nell'ambito della contrattazione integrativa, dei trattamenti economici accessori correlati alla *performance* e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo, in deroga ai limiti di importo posti dalla normativa vigente.

Il comma 870 prevede, in particolare, che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nel 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla *performance* e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle predette amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

**Concorsi pubblici.** Il comma 955 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione per lo svolgimento di concorsi pubblici unici da parte delle amministrazioni dello Stato. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere, per le proprie procedure selettive, all'ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici.

I Poli hanno anche il compito di sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e sostenere la formazione del personale pubblico.

Per il reperimento degli spazi per l'allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

**Abrogazione sistemi di verifica dell'identità dipendenti pubblici.** Il comma 958 dispone l'abrogazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della L. 56/2019 che introducevano sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro.

**Contrattazione collettiva nazionale.** Il comma 959 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

**Open Access.** Il Comma 1140 dispone la copertura finanziaria di vari provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Tra questi potrebbe essere inclusa la copertura finanziaria per il

disegno di legge denominato *“Modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 – A.S. 1146)”*.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Francesco Bonanno

R.p.A. Dott.ssa Elvira Russo